**Informativa**

Egregio Collega,

 In merito alla Tua richiesta di espressione di parere da parte di questo Collegio relativo ai compensi professionali per prestazioni eseguite, desidero informarTi che:

 - il Decreto Legge 1/2012 del 24-1-2012 convertito con modifiche nella legge 27/2012 del 24- 3-2012 ha definitivamente abrogato le tariffe previste per le professioni ordinistiche, eliminando il sistema tariffario stesso, regolamentato da una serie di norme speciali collegate alle varie leggi professionali.

 - l’art. 9 del succitato provvedimento normativo ha specificatamente stabilito al c.1 che “sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”;

 al c. 5 che “sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”;

al c. 4 che “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. (comma così modificato dall'art. 1, comma 150, legge n. 124 del 2017)

Occorre a questo punto osservare che il parere delle Associazioni Professionali veniva espresso in base a quanto previsto dall’art. 2233 comma 1 c.c. e dall’art. 636 c.p.c. che così recitavano:

 Art. 2233 c.c. comma 1 – “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal Giudice, sentito il parere dell’Associazione professionale a cui il professionista appartiene”

Art. 636 c.p.c. - “Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell’art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita dalla sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie. Il Giudice se non rigetta il ricorso a norma dell’art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali”

 Le suddette norme risulterebbero quindi implicitamente abrogate dall’art. 9 c.5 della Legge 27/2012 di conversione del D.L. 1/2012, (presumendo le stesse la vigenza di tariffe), abrogate invece dall’art. 9 c.1

 Risulta inoltre molto esplicita l’intenzione di rimettere solo al Giudice ogni decisione in merito al compenso spettante al professionista, infatti nell’art. 9 c.2. della legge di abrogazione delle tariffe si legge “Ferma restando l’abrogazione di cui al c.1, nel caso di

liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro Vigilante…(omiss)” e tale intenzione risulta confermata anche dall’art. 1 del predetto D.M. che prevede una competenza esclusiva del Giudice ormai libera da qualunque altro criterio e/o verifica che non siano le disposizioni previste dal D.M. 140 del 20-7-2012.

 Il Presidente

 Il sottoscritto geom. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ preso atto dell’informativa sopra riportata, conferma comunque il proprio interesse all’ottenimento di parere da parte del Collegio, relativo ai compensi professionali per le prestazioni eseguite. Dichiara inoltre, sin d’ora, di rinunciare a qualunque azione risarcitoria e/o di rivalsa nei confronti del Collegio in caso di contestazione e/o rigetto del documento da parte dell’autorità giudiziaria o di altro soggetto interessato.

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Timbro e Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_